



Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base

SEGRETERIA REGIONALE LOMBARDIA

Int. Stazione F.S. Milano C.le Piazza Duca D'Aosta 20125 Milano

Tel. 026702596 - 0266988627 F.S.2959-2543 -2675 Fax. 0263712229 Fax F.S. 2229 E.Mail:sr.milano.orsaferrvie@sindacatoorsa.it

PERSONALE VIAGGIANTE **SERVIZIO AGENTE UNICO PRIMA DELLE 5:00**

ANNULLATA **SANZIONE DISCIPLINARE** **(DUE GIORNI DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO)**

In data odierna si è svolto il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato presso la sede della Direzione Provinciale del Lavoro di Milano - Servizio Politiche del Lavoro di via Macchi 11, richiesto da una dipendente dell'I.A. di Cremona relativo ad una sanzione disciplinare (due giorni di sospensione dal servizio) per non aver espletato lavorazioni ad agente unico con presenza prima delle ore 5:00 e partenza del treno dopo le ore 5:00.

La dipendente assistita e difesa da un rappresentante dell'Or.S.A. sottolineava il fatto che lavorazione richiesta non era possibile espletarla in quanto non prevista dalle norme contrattuali.

Durante la discussione è stato evidenziato il fatto che nessun accordo sindacale è stato sottoscritto in merito all'allargamento della fascia di lavorazioni ad agente unico e che siamo in presenza di turni non concordati.

Inoltre è stato richiamato il Dlgs 66/03 e successive modifiche il quale recita per la parte afferente "orario di Lavoro" : - qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni -

Alla luce di ciò, dopo ampia discussione e tenuto conto che la lavoratrice aveva iniziato la sua prestazione ben prima delle ore 5:00 il Presidente a maggioranza **annullava la sanzione**, pertanto aderendo alla richiesta presentata dal rappresentante dell'Or.S.A., oltre a confermare che l'atteggiamento tenuto dalla lavoratrice è stato contrattualmente corretto e conforme pertanto alle norme del CCNL.

Quanto deliberato rappresenta un importante risultato non solo per l'annullamento della sanzione disciplinare ma, soprattutto, perchè è stato chiarito l'esigibilità della prestazione ad agente unico.

Ancora una volta dopo i "cancelletti" l'Or.S.A. dimostra di tutelare i lavoratori nei fatti e non con le parole o peggio ancora con le promesse

UNITI A DIFESA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI

Milano, 28.07.2008

Verbale di riunione

Prot. 388/07

L'anno 2008, il giorno 28 Luglio 2008 in Milano, presso la sede della D.P.L., Via Macchi 11 , si è riunito il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato, costituito a norma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 composto dai seguenti membri

Presidente: Dott. *f*

Rappresentante Società: Sig.

Rappresentante lavoratore: Sig. Antonino Costa

Considerato che le parti si dichiarano d'accordo nel deferire la risoluzione della controversia a questo collegio arbitrale, in merito al provvedimento irrogato con lettera notificata il giorno 17/09/07 dalla Società Trenitalia S.P.A alla lavoratrice Caterina Severino concernente n. 2 giorni di sospensione, il presidente dichiara aperta la seduta Sono stati esaminati i fatti esposti e la documentazione prodotta dalle parti .

In particolare l'episodio contestato dalla Società e che ha dato origine alla comminazione della sanzione disciplinare alla lavoratrice Caterina Severino, concerne la impossibilità evidenziata dalla stessa, di garantire l'espletamento del servizio in qualità di agente unico il giorno 09/08/07 per la sopravvenuta assenza del 2° agente di macchina. Tale impossibilità da parte della Sig.ra Caterina Severino è stata evidenziata con l'emissione dell' M40 n. 20 del 9/8/07.

Dopo ampia discussione

- Considerata la disposizione del contratto collettivo settore delle attività ferroviarie Gruppo Ferrovie dello Stato del 16 aprile 2003 in particolare l'art. 22 punto 2 .6.4.
- Tenuto conto che la previsione contrattuale di cui sopra, individua delle fasce orarie di effettuazione dei treni;
- Tenuto conto che l'oggetto della contestazione verte sulla individuazione della fascia temporale lavorativa entro la quale diventa necessaria, secondo la previsione contrattuale già sopra richiamata, le presenze di n. 2 macchinisti;
- Tenuto conto che non vi è allo stato un accordo sindacale, che consentirebbe giusta previsione contrattuale, la lavorazione ad agente unico in fascia oraria allargata;
- Tenuto conto che il Dlgs. 66/03 e successive modificazioni ed integrazioni individua come orario di lavoro "...qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni".;
- Tenuto conto che la prestazione lavorativa della Sig.ra Caterina Severino, è iniziata ben prima delle ore 5:00 e quindi fuori dalla fascia oraria ad agente unico (5:00—24:00);

Il Collegio , a maggioranza , con il parere favorevole del presidente e del rappresentante della lavoratrice e con il parere contrario del rappresentante della Società

Annulla la sanzione comminata con lettera notificata il giorno 17/09/07 dalla Società Trenitalia S.P.A alla lavoratrice Caterina Severino concernente n. 2 giorni di sospensione

Le spese sono poste a carico della Società alla quale viene rilasciata apposita notula.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano 28/07/08

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'

Sig. *f*

IL RAPPRESENTANTE DEL LAVORATORE

Sig. Antonino Costa

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

Dr. *f*